



**IL TRIBUNALE DI RIMINI**

**SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

Dr. Francesca Miconi          Presidente Relatore

Dr. Silvia Rossi                Giudice

Dr. Lorenzo Lico              Giudice

Nel procedimento per concordato preventivo n 2/2020 CP proposto da

**THE BROTHERS SRL,**

**avv F M Crociani**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso ex art 160 e 161 LF depositato in data 30-1-2020 dalla società THE BROTHERS SRL, con sede in Rimini, C.so Giovanni XXIII n 74, avente ad oggetto attività di gestione di aziende ristoranti, bar, hotel, con cui la società ha richiesto la assegnazione di un termine ex art 161 c 6 LF per il deposito di proposta di concordato e relativo piano;

vista la domanda di concordato depositata in data 2-11-2020, corredata del piano e della relativa documentazione, all'esito del decorso del termine a suo assegnato, prorogato ex art 161 LF e successivamente ex art 9 c 4 DL 23/2020 conv. in L 70/2020, con cui la società debitrice ha

chiesto la ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 Legge Fallimentare;

sentito il Commissario Giudiziale, che ha depositato la sua relazione conclusiva il 25-11-2020;

Rilevato che la società ha formulato la seguente **proposta** ai creditori :

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- Il pagamento integrale delle prededuzioni rappresentate da onorari e spese dei professionisti che hanno assistito la Società nella stesura del concordato;
- Il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati , con previsione anche di un fondo rischi di € 15.000,00 per preduzioni e privilegi;
- il pagamento dei creditori chirografari , collocati in unica classe, in misura del 35% , con relativo fondo rischi di € 5.000,00;

il tutto entro 18 mesi dall'omologazione;

Che **il piano** di realizzazione dell'attivo concordatario prevede:

la liquidazione dell'unico bene di proprietà della società, attualmente locato a terzi, nel termine di 18 mesi dalla omologazione; la società ha prodotto perizia giurata di stima; dallo schema di ricostruzione dell'attivo si evince che sono messi a disposizione dei creditori anche i futuri canoni di locazione dell'immobile ed alcuni crediti ( cambiali e canoni arretrati );

- a) finanza esterna per la somma complessiva di € 40.000,00, che verrà versata per € 20.000,00 ciascuno dall'amministratore Matteo Curzi e dal socio Scarpellini Michael, nel termine di 18 mesi dall'omologazione ed a condizione dell'intervento dell'omologa stessa; i due finanziatori si sono impegnati a garantire ai chirografari almeno il 20% del credito, in ipotesi di liquidazione dell'immobile a prezzo inferiore alla stima, nonché a sostenere le spese di funzionamento della società per il periodo fino alla vendita dell'immobile.

**La sintesi del piano** è così esposta:

Tempistiche del piano	dal 02/11/2020 al 31/12/2020	anno 2021	dal 01/01/2022 al 30/04/2022
Canoni futuri	€ 3.600,00	€ 21.600,00	€ 7.200,00
Canoni di locazione scaduti		€ 20.559,20	

Cambiali	€ 5.800,00	€ 9.200,00	€ 15.000,00
Credito IVA + cassa		€ 2.981,80	
Deposito vincolato		€ 8.000,00	
Vendita immobile		€ 320.000,00	
<i>Totale</i>	<i>€ 20.381,80</i>	<i>€ 51.359,20</i>	<i>€ 342.200,00</i>
Spese procedura prededucibili	€ 20.381,80	€ 51.359,20	€ 43.085,40
Creditori privilegiati	€ 0,00	€ 0,00	€ 281.725,86
Creditori chirografari	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.431,19
<i>Totale</i>	<i>€ 20.381,80</i>	<i>€ 51.359,20</i>	<i>€ 380.242,45</i>

L'attivo complessivo del concordato, comprensivo della finanza esterna, ammonterebbe ad € 453.941,00 ( v. nel dettaglio pag 21 della domanda ); il fabbisogno concordatario ad € 451.983,45 ( ibidem);

rilevato che la ricorrente, a seguito del decreto del Tribunale ex art 162 comma 1 lf, ha prodotto una integrazione alla relazione attestativa, fidejussioni integrative rilasciate dai soggetti portatori di finanza esterna, nonché atto di rinuncia al credito da parte dell'amministratore Matteo Curzi;

preso atto delle residue criticità segnalate - con relazione del 14-1-2021 - dal Commissario Giudiziale, che riguardano principalmente la assenza di garanzie di solvibilità dei soggetti portatori di finanza esterna e di Morri Marco, quest'ultimo conduttore dell'immobile della società , debitore sia per i canoni futuri, sia per alcuni canoni pregressi;

procedendo nella valutazione dei profili di ammissibilità:

si dà atto che il ricorso è stato comunicato al P.M. a norma dell'art. 161 comma 5 LF;

riscontrata la regolarità della procedura sotto il profilo formale:

ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito, avendo l'impresa sede legale in un Comune compreso nel circondario ;

- la domanda di concordato proposta è conforme alle previsioni di cui all'art. 161 L.F. poiché:

- il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

- la società ricorrente riveste la qualifica di imprenditore commerciale, assoggettabile a procedura concorsuale, posto che risulta possedere i requisiti di cui all'art. 1 L.F. , essendo superati i limiti dimensionali indicati nella norma;

- l'impresa versa in evidente stato di crisi, identificabile in tutte quelle situazioni in cui si verifica un'alterazione dello stato di equilibrio economico, e/o finanziario e/o patrimoniale, nel caso evidenziabile nell'aver fatto ricorso ad un piano concordatario in cui si prevede il pagamento dilazionato e non integrale del passivo ad oggi maturato;

- la domanda contiene gli elementi richiesti dall' art. 161 legge fallimentare ed è corredata degli allegati prescritti, espressamente indicati dalla norma sopra richiamata; il ricorrente ha presentato con il ricorso:

- una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

- lo stato analitico e estimativo dell'attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti tra cui quelli con diritto di prelazione;

- la prescritta relazione contenente l'attestazione di <<veridicità dei dati>> e sulla <<fattibilità del piano>>, redatta nel caso di specie da un professionista che ha dichiarato di possedere i requisiti indicati dall'art. 28 L.F., successivamente integrata con la verifica dei valori di liquidazione dei beni;

Ritenuto che la proposta di concordato risponda alle condizioni indicate negli art. 160 legge fallimentare ;

che l' imprenditore dà atto di voler addivenire alla ristrutturazione del debito attraverso un piano prevalentemente liquidatorio come sopra descritto;

Rilevato che il piano è stato ritenuto dall'attestatore fattibile nei termini prospettati;

Considerato che il concordato, appare, per quanto possibile valutare in questa sede, comunque in grado di soddisfare l'intero costo dichiarato dell'intera procedura, salva la successiva verifica delle stime da parte degli organi della procedura;

ritenuto che il fabbisogno concordatario per spese prededucibili, oneri di gestione, spese, e pagamento integrale dei privilegiati risulti allo stato garantito dai valori dell'attivo indicati in ricorso, con possibile soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 35% ;

Che il piano indica ed individua, inoltre, il termine di adempimento, come sopra riportato;

Ritenuto che, stante la compiuta informazione resa ai creditori anche attraverso le segnalazioni del Commissario Giudiziale, il rischio della effettiva realizzazione delle poste attive – fra cui la finanza esterna e gli oneri di gestione della società, nonché i canoni di locazione dell'immobile – possa ora essere consapevolmente assunto dai creditori, che saranno chiamati al voto dopo le ulteriori indagini che verranno trasfuse nella Relazione del Commissario Giudiziale ex art 172 lf

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 160 e 163 LF

#### **DICHIARA**

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società THE BROTHERS SRL, con sede in Rimini, C.so Giovanni XXIII n 74, avente ad oggetto attività di gestione di aziende ristoranti, bar, hotel ,

#### **ORDINA**

la convocazione dei creditori in adunanza per il giorno **27-5-2021 ore 12,30** e dispone che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori entro 40 giorni prima;

Nomina Giudice delegato la Dr Francesca Miconi e Commissario Giudiziale il Dr Michele Fesani;

stabilisce il termine di giorni quindici dalla notifica del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di € 35.000,00 ( oltre all'importo già versato ) , somma calcolata in percentuale su quella maggiore presumibilmente necessaria

per la procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato al concordato , con avvertimento che decorso tale termine, il commissario potrà provvedere a norma dell'art. 173 L.F a richiedere la revoca dell'ammissione;

viene dato atto che la **proposta di concordato** è così formulata:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- Il pagamento integrale delle prededuzioni rappresentate da onorari e spese dei professionisti che hanno assistito la Società nella stesura del concordato;
- Il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati , con previsione anche di un fondo rischi di € 15.000,00 per preduzioni e privilegi;
- il pagamento dei creditori chirografari , collocati in unica classe, in misura del 35% , con relativo fondo rischi di € 5.000,00;

il tutto entro 18 mesi dall'omologazione;

Che il **piano di realizzazione dell'attivo concordatario** prevede:

- b) la liquidazione dell'unico bene di proprietà della società, attualmente locato a terzi, nel termine di 18 mesi dalla omologazione; la società ha prodotto perizia giurata di stima; dallo schema di ricostruzione dell'attivo si evince che sono messi a disposizione dei creditori anche i futuri canoni di locazione dell'immobile ed alcuni crediti ( cambiali e canoni arretrati );
- c) finanza esterna per la somma complessiva di € 40.000,00, che verrà versata per € 20.000,00 ciascuno dall'amministratore Matteo Curzi e dal socio Scarpellini Michael, nel termine di 18 mesi dall'omologazione ed a condizione dell'intervento dell'omologa stessa; i due finanziatori si sono impegnati a garantire ai chirografari almeno il 20% del credito, in ipotesi di liquidazione dell'immobile a prezzo inferiore alla stima, nonché a sostenere le spese di funzionamento della società per il periodo fino alla vendita dell'immobile.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e che i commissari giudiziali notifichino, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Riserva l'apertura della procedura competitiva per la cessione dell'azienda in esercizio con separato decreto.

Così deciso in Rimini il 28-1-2021

Il Presidente est

Dr. Francesca Miconi